

## **Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**

### **Considerazioni generali.**

Il testo unificato, presentato presso la Seconda Commissione Permanente del Senato è valido e può rappresentare un buon inizio di discussione. L'idea di base che lo anima, secondo cui le unioni tra persone dello stesso sesso devono determinare effetti del tutto identici rispetto a quelli del matrimonio costituisce un condivisibile punto di partenza. Tuttavia, le diversità relative al nome dell'istituto, alle formalità di celebrazione e al divieto di adozioni sono assolutamente non condivisibili, in quanto perpetuano preconcetti discriminatori che bisognerebbe spazzare via e non rinnovare. Facendo un parallelismo, iperbolico, ma calzante, con la vicenda storica degli afroamericani, il nuovo testo, se approvato in questa forma, farebbe passare l'Italia da un regime schiavista a uno segregazionista dove ad essere riservati ad alcuni cittadini non sono più le scuole e i posti sull'autobus, ma gli istituti giuridici e il discrimine non sarebbe più il colore della pelle, ma l'orientamento sessuale dei cittadini. Certo passare da una condizione di totale esclusione a una di «segregazionismo giuridico» è un passo avanti, ma una riforma liberale che riconosca pienamente il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è tutt'altra cosa. Questo testo andrebbe a introdurre nell'ordinamento giuridico italiano un'esplicita discriminazione basata sull'orientamento sessuale, unico esempio ad eccezione della norma contenuta nella legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) per la quale la fecondazione assistita è preclusa alle coppie omosessuali, oltre ai single e alle donne in età non più fertile.

Attualmente, accanto alle spinte portate dai movimenti LGBTI per consentire l'accesso di tutti e tutte al matrimonio civile, senza discriminazioni, ve ne sono altre, riferibili ad aree culturali, sia LGBTI che eterosessuali, che vorrebbero modificare il matrimonio tradizionale, rendendolo più aperto ad uno spirito contrattuale, e quindi convenzionale, e meno inderogabile nei suoi contenuti. Ad esse si riferisce la seconda parte del testo unificato, la quale, tuttavia, presta il fianco a critiche di maggiore spessore: il riferimento al regime convenzionale potrebbe essere più chiaro. Ove venisse fatta questa scelta, i binari entro cui esplicitare l'autonomia negoziale delle parti dovrebbero essere meno rigidi, per non ricadere negli stessi limiti che l'istituto tradizionale del matrimonio determina. La normativa dovrebbe prevedere anche la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno e l'acquisto della cittadinanza per il convivente non italiano. Anche i conviventi dovrebbero avere pieno accesso alle adozioni nazionali e internazionali, nonché alla *stepchild adoption* e alle rivisitate norme sulla procreazione assistita. Le «convivenze di fatto», come vengono impropriamente chiamate, si dovrebbero celebrare nel medesimo modo e determinare gli stessi effetti del matrimonio. Esse dovrebbero, in pratica, essere matrimoni, ma con una serie di differenze che recepiscono le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicitazione dell'autonomia privata. Ad esse non si dovrebbe applicare l'anacronistica normativa relativa alla promessa di matrimonio, né alcuni divieti matrimoniali, le norme sul lutto vedovile, le disposizioni, di derivazione canonica, sull'errore sulle qualità della persona e la lettura, al momento della celebrazione, di articoli del codice. Non si dovrebbero applicare altresì i divieti di apporre condizioni (articolo 108 del codice civile) e di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160 dello stesso codice). Caratteristica delle «convivenze di fatto» dovrebbe proprio essere quella di poter, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I conviventi di fatto

sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile e possono escludere l'obbligo di coabitazione. Le «convivenze di fatto» dovrebbero prevedere altre facoltà e possibilità non previste per il matrimonio, che le parti dovrebbero poter, prima di unirsi, scegliere insieme. Esse dovrebbero essere «un vestito confezionato su misura», che le coppie scelgono liberamente per sé, unico e diverso da tutti gli altri, pur disegnato nell'alveo di un modello generale, con i conseguenti limiti.

Complessivamente il testo non rappresenta una sintesi auspicabile tra parificazione nell'accesso al matrimonio civile e accoglimento di maggiore elasticità nell'istituzionalizzazione del rapporto di coppia. Esso, infatti, non costruisce il prototipo alternativo al matrimonio, di cui vi sarebbe bisogno, e sostanzialmente rinuncia a fare del matrimonio tra persone dello stesso sesso un'occasione per ripensare nel complesso il modello matrimoniale o di unione di coppia e formazione di una famiglia.

## **Osservazioni specifici al testo.**

### TITOLO I

#### Delle unioni civili

##### Art. 1.

(Registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
2. Presso gli uffici del registro di ogni comune italiano è istituito il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso. In tale registro si possono iscrivere alla presenza di due testimoni due persone dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo. Non può contrarre un'unione civile, a pena la nullità dell'atto, chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile.

Ci si chiede perché le unioni civili debbano essere così “deboli”, nella parte relativa alle pubblicazioni, al luogo ed alle formalità di celebrazione. Perché non deve esservi, anche per esse, visibilità e possibilità per i terzi di far valere preventivamente le cause di nullità, che pure sono previste dagli articoli successivi? La mancanza di queste disposizioni contrasta con l'applicazione pedissequa di altri aspetti della normativa matrimoniale. Si vuole forse che unioni di tal tipo siano celebrate di nascosto o in sordina, per non “determinare pubblico scandalo”?

##### Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

2. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis. 1 -- (Cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso). -- Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso stabiliscono il cognome della famiglia scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre al cognome della famiglia il proprio cognome, se diverso».

La possibilità di scegliere il cognome della famiglia non esiste attualmente. Tuttavia, in un'ottica di semplificazione sarebbe bene evitare l'obbligo, per ciascun coniuge, di aggiungere al proprio il

cognome dell'altro. Ciò, come ha ben spiegato Bruno de Filippis, realizzerebbe la parità fra i coniugi, ma non risponde ad alcuna reale esigenza della società attuale e, appesantirebbe le pratiche di divorzio con inutili cambi di documenti e adempimenti amministrativi.

Art. 3.

(Regime giuridico)

1. Ad ogni effetto, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è familiare dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per ogni effetto.
3. Le parole «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche alla «parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

È l'articolo chiave del Titolo 1 che estende alle Unioni Civili tutte le disposizioni previste dal matrimonio (la pensione di reversibilità, l'obbligo di fedeltà, l'obbligo di assistenza morale e materiale, l'obbligo di coabitazione...). È inclusa anche la possibilità dell'adozione dei figli nati da un matrimonio precedente o al di fuori dello stesso (articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184), mentre è esplicitata l'esclusione dell'adozione di terzi (articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

Art. 6.

(Scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. L'unione civile si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale.
2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile.

Se l'unione può determinare il procedimento di separazione previsto per il matrimonio, ivi compreso l'addebito, (appunto la norma prevista nel comma 2, art. 6), gli obblighi matrimoniali devono essere ugualmente determinati.

È poi contraddittoria la disposizione che rende applicabile la normativa separativa alle unioni e, al tempo stesso, prevede, senza disciplinarlo adeguatamente, il recesso unilaterale.

## TITOLO II

### Della disciplina delle convivenze

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Il presente Titolo disciplina i diritti individuali e i doveri di soggetti maggiorenni, conviventi stabilmente da almeno tre anni o da almeno un anno in presenza di figli comuni, uniti da legami affettivi e di solidarietà, ai fini di reciproca assistenza e solidarietà, materiale e morale, non legati da rapporti di parentela, né vincolati da matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

La definizione «convivenze di fatto» sminuisce la dignità e la rilevanza giuridica di queste unioni che dovrebbero essere chiamate piuttosto «unioni libere». Esse, in effetti, sono « di fatto » solo perché il diritto non le disciplina, violando il suo compito.

È del tutto inappropriato prevedere la necessità di una convivenza stabile di 3 o anche un solo anno (in presenza di figli comuni) prima di far entrare in vigore le norme sulle convivenze. I diritti non sono un concorso a premi, non sono la ricompensa di una vita di rettitudine, non sono il bottino che conquisti dopo anni di convivenza, di monogamia e di vita morigerata.

Il senso di una disciplina separata delle convivenze è quella di recepire le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell'istituto e possibilità di esplicazione dell'autonomia privata. I conviventi dovrebbero poter stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile ed escludere l'obbligo di coabitazione.

Le convivenze di fatto si dovrebbero celebrare nel medesimo modo del matrimonio.

Art. 11.

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte di uno dei conviventi e in presenza di figli comuni minori è riconosciuto il diritto di abitazione all'altro convivente nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto, per un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto. Tale diritto cessa in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.

Risulta problematico definire il diritto all'abitazione in base al numero degli anni di convivenza piuttosto che alle condizioni economiche, all'età, ai bisogni dei figli o dell'altro convivente. Sarebbe meglio prevedere gli stessi effetti derivanti dalla contrazione di matrimonio civile pur lasciando la materia disponibile anche alla contrattazione tra i coniugi che dovrebbero essere liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio.

2. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata della convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

La legge attuale prevede dall'inizio della convivenza (e non dopo 3 anni) che il compagno possa subentrare nel contratto. Il valore della norma qui in esame riguarda l'estensione del diritto al convivente dello stesso sesso che la dizione "more uxorio" (Corte Costituzionale sentenza 404 del 1988 e Corte di Cassazione sentenza 7214 del 21 marzo 2013) lasciava nell'ambiguità, ma peggiora la situazione del convivente di sesso diverso che deve attendere 3 anni per vedersi riconosciuto il diritto al subentro nel contratto di locazione.

Art. 13.

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.

Ritornano gli anni di convivenza come riferimento legislativo. Nelle coppie matrimoniali, l'assegnazione dell'assegno di mantenimento viene definita in base alle condizioni del coniuge

meno abbiente, deve considerare la differenza di possibilità economiche nella condizione del coniuge e del coniuge separato, le condizioni economiche di entrambi e non vi è alcun limite di tempo per la sua corresponsione se non il mutare delle condizioni che lo hanno determinato. Sarebbe meglio prevedere gli stessi effetti derivanti dalla contrazione di matrimonio civile pur lasciando la materia disponibile anche alla contrattazione tra i coniugi che dovrebbero essere liberi di stipulare accordi in vista di un possibile divorzio.

Art. 14.

(Contratto di convivenza)

1. I conviventi possono disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione con il contratto di convivenza.
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento devono risultare da atto scritto a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con il contratto di convivenza, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune.

La necessità di stipulare il Contratto di convivenza rappresenta un inutile appesantimento di natura burocratica e appare economicamente vessatoria per i costi eccessivi che comporta. I liberi conviventi devono poter stipulare i contratti di convivenza anche contestualmente alla stipula della convenzione di convivenza, con dichiarazione congiunta resa al momento della celebrazione. Solo in caso di stipula successiva alla convenzione si dovrà ricorrere al notaio, nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile.

4. Le parti possono stabilire nel contratto:

- 1) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, anche in riferimento ai termini, alle modalità e all'entità delle rispettive contribuzioni;
- 2) che i beni acquistati a titolo oneroso anche da uno dei conviventi successivamente alla stipula del contratto siano soggetti al regime della comunione ordinaria, di cui agli articoli 1100 e seguenti;
- 3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
- 4) che in deroga al divieto di cui all'articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell'eredità
- 5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 17 della presente legge sia previsto l'obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell'obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti.

Nel punto 4) viene fissato un limite problematico non considerato per altri eredi.

Oltre ai, o al posto dei, punti previsti nella norma in esame, si ritiene che i conviventi debbano poter escludere o regolamentare in modo autonomo gli obblighi di assistenza materiale e coabitazione



previsti dall'articolo 143, nonché escludere l'applicazione delle disposizioni successorie di cui agli articoli 540, 548, 581, 582, 583, 584 e 585 e, per quanto riguarda la sola posizione del coniuge, di cui agli articoli 536, 542 e 544. Essi devono poter prevedere obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti per il matrimonio, nonché indicare principi guida per lo svolgimento della vita comune.

Occorre prevedere anche una norma per la quale i contratti di convivenza siano nulli e tali possano essere dichiarati, in tutto o in parte, ove non rispettino il principio di parità tra gli sposi e di reciprocità dei diritti e dei doveri previsti dal primo comma dell'articolo 43.

Mancanza particolarmente grave è l'assenza degli Accordi in previsione del divorzio. I conviventi devono poter stipulare accordi in previsione di un futuro divorzio, regolando gli aspetti patrimoniali di esso. L'esistenza di un accordo preclude, al giudice del divorzio, la possibilità di disciplinare i punti previsti, salvo che essi non pregiudichino gravemente la posizione della parte più debole del rapporto o non ledano, anche indirettamente, l'interesse dei figli minori.

Infine, i conviventi devono poter, in qualsiasi momento con dichiarazione congiunta resa nelle forme previste dall'articolo 162 del Codice Civile, modificare consensualmente i contratti di convivenza.

Art. 15.

(Cause impeditive)

3. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

Non si dovrebbero applicare i divieti di apporre condizioni (articolo 108 del codice civile) né di modificare diritti e doveri previsti (articolo 160 dello stesso codice). Caratteristica delle «convivenze di fatto» dovrebbe proprio essere quella di poter, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I conviventi di fatto sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile e possono escludere l'obbligo di coabitazione.

Art. 16.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti del contratto di convivenza sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Assistenza penitenziaria: la legislazione carceraria per quanto riguarda i colloqui in carcere, equipara già i familiari e i conviventi, nulla precisando in ordine al genere e quindi non ponendo discriminazioni tra convivenze etero e omosessuali (art.14 quater e 18 dell'Ordinamento penitenziario). È analoga la disciplina dei "permessi" (all'art. 30 del medesimo Ordinamento).